

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI  
E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

Indice:

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Disciplina dei contributi

Art. 3 – Determinazione annuale del piano di riparto

**TITOLO I : INTERVENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO**

Art. 4 – Forum delle Associazioni del III Settore

Art. 5 – Criteri per l'attribuzione delle forme di sostegno

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande di contributo

Art. 7 – Patrocinio dell'Amministrazione Comunale

Art. 8 – Contributi per la promozione sportiva

Art. 9 - Modalità di concessione dei contributi

Art. 10 - Relazione finale e documentazione da presentare a consuntivo

Art. 11 – Altre forme di sostegno all'associazionismo

**TITOLO II: INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI**

Art. 12 – Destinatari

Art. 13 – Tipologia delle provvidenze

Art. 14 – Procedimento

Art. 15 – Motivi di esclusione

Art. 16 – Comunicazioni, verifiche e controlli

Art. 17 – Disciplina transitoria

**TITOLO III: DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 18 – Albo dei beneficiari

Art. 19 – Rinvio normativo

---

## Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina:

- a) la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica a carico dell'Amministrazione Comunale di Zola Predosa a favore dell'associazionismo locale non avente fine di lucro ed accreditate presso il Forum delle associazioni del III Settore (di seguito denominato Forum) di cui all'art. 3;
- b) l'attribuzione di risorse finanziarie e benefici economici ad associazioni, persone fisiche, enti pubblici e società private non iscritti al Forum per iniziative/attività rientranti negli obiettivi dell'Amministrazione Comunale e con espresso provvedimento della Giunta Comunale;

## Art. 2 – Disciplina dei contributi

I contributi sono concessi per lo svolgimento di attività previste nello Statuto comunale o comunque rientranti nelle scelte programmatiche dell'Amministrazione Comunale e si distinguono in :

- a) contributi per iniziative/attività culturali e celebrative non rientranti nel regime dei contributi previsti dalla normativa specifica di settore;
- b) contributi per iniziative/attività sportive, ricreative e del tempo libero non rientranti nel regime dei contributi previsti dalla normativa specifica di settore;
- c) contributi per iniziative/attività di assistenza e sicurezza sociale non rientranti nel regime dei contributi previsti dalla normativa specifica di settore;
- d) contributi per iniziative/attività di sviluppo economico e ambientale non rientranti nel regime dei contributi previsti dalla normativa di settore;
- e) contributi « istituzionali »: definiti all'interno degli indirizzi politico-amministrativi, previsti in fase di predisposizione del Bilancio di previsione e finalizzati alla promozione, alla valorizzazione od al sostentamento dell'attività di Enti, organismi pubblici e/o privati;
- f) contributi per iniziative educative, scolastiche ed extrascolastiche non rientranti nel regime dei contributi previsti dalla normativa di settore.

Non rientrano nella disciplina di cui al presente Regolamento i contributi destinati alle istituzioni scolastiche per attività e interventi di qualificazione scolastica, in quanto già disciplinati da una normativa specifica a livello nazionale e regionale.

Contributi specifici possono essere concessi ad associazioni e società private che – in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale – curano l'organizzazione e la realizzazione pratica di iniziative/manifestazioni culturali, sportive, turistiche.

## Art. 3 – Determinazione annuale del piano di riparto

La Giunta Comunale – all'interno del Piano Esecutivo di Gestione annuale - determina il piano di riparto annuale per ciascun ambito di intervento, assegnando le risorse per ognuno di essi.

Gli ambiti d'intervento sono i seguenti:

- 1) iniziative/attività culturali e celebrative;
- 2) iniziative/attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- 3) iniziative/attività di assistenza e sicurezza sociale;
- 4) iniziative/attività di sviluppo economico e ambientale;
- 5) attività « istituzionali »: definite all'interno degli indirizzi politico-amministrativi, previsti in fase di predisposizione del Bilancio di previsione e finalizzati alla promozione, alla valorizzazione od al sostentamento dell'attività di Enti, organismi pubblici e/o privati;
- 6) iniziative educative, scolastiche ed extrascolastiche.

## TITOLO I : INTERVENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO

### Art. 4 – Forum delle Associazioni del III Settore

Il Forum è il luogo della relazione tra le associazioni locali e tra queste e l'Amministrazione Comunale; in esso si promuovono iniziative e si scambiano, attraverso il confronto, esperienze provenienti da ambiti diversi di operatività.

Il Forum ha l'obiettivo di dare sistematicità alle azioni che vedono coinvolti il volontariato, il privato sociale ed il pubblico per favorire la sussidiarietà, la partecipazione sociale e lo sviluppo del mutuo aiuto tra soggetti operanti nel territorio.

Nel Forum sono iscritte le libere forme associative che svolgono attività senza fini di lucro, che hanno sede nel territorio comunale di Zola Predosa o che, pur avendo sede al di fuori di esso, svolgono la loro attività in maniera prevalente a Zola Predosa e che sono in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di associazionismo e volontariato.

Se il Forum è il luogo della relazione, l'Accreditamento è il modo per sancire il rapporto di collaborazione operativo tra Associazioni ed Ente Locale.

Per essere accreditate presso il Forum le forme associative devono produrre un'autocertificazione a firma del legale rappresentante dalla quale risultino esplicitati chiaramente i seguenti requisiti:

- a) le finalità sociali dell'attività e l'assenza di ogni fine di lucro;
- b) la sede legale a Zola Predosa o la dichiarazione che la propria attività si svolge prevalentemente nel territorio comunale di Zola Predosa;
- c) l'impegno a non tutelare, rappresentare o promuovere – anche indirettamente – gli interessi economici, politici, religiosi, sindacali o di categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa;
- d) la democraticità, ovvero l'eleggibilità libera degli organi direttivi, il principio del voto singolarmente espresso, la sovranità dell'Assemblea dei Soci ed i criteri di ammissione ed esclusione di questi ultimi e degli aderenti, con la possibilità del contraddittorio;
- e) la gratuità delle cariche e delle prestazioni degli aderenti;
- f) un periodo di attività di almeno 6 mesi

Le Associazioni, inoltre, dovranno produrre copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo.

### Art. 5 – Criteri per l'attribuzione delle forme di sostegno

Fermo restando quanto disposto dall'art. 2 per la concessione di contributi a soggetti aventi diritto, nonché quanto disposto dall'Art. 6 riguardo alle modalità di presentazione delle domande, deve sussistere almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) che l'iniziativa/attività intervenga in un contesto che, per specificità e contingenza, si caratterizzi come una forte emergenza;
- b) che l'iniziativa/attività si caratterizzi per l'alto livello qualitativo, l'originalità od il collaudato successo;
- c) che le risorse disponibili al momento ne consentano la realizzazione.

La percentuale di copertura della spesa è stabilita da ogni singolo provvedimento ovvero con indirizzi di carattere generale, nell'ambito di ogni Area dell'Amministrazione Comunale.

### Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande di contributo

Chi intende usufruire di un beneficio economico o richiedere un contributo finanziario deve indirizzare all'Amministrazione Comunale un progetto dettagliato dell'attività/iniziativa per la quale richiede il finanziamento; tale richiesta deve contenere anche un piano economico dettagliato

specificante il contributo finanziario ed il beneficio economico richiesto al Comune, indicando gli eventuali contributi richiesti o già percepiti da altri soggetti pubblici e/o privati ed indicando, altresì, il nominativo del delegato alla riscossione ed alla firma (quando prevista).

Onde consentire all'Amministrazione Comunale un'adeguata programmazione ed all'Ufficio competente i tempi necessari per la cura dell'istruttoria e la predisposizione degli atti amministrativi del caso, le richieste di contributi devono essere presentate con sufficiente anticipo dalla data prevista per l'iniziativa o l'inizio dell'attività.

Ogni sostanziale variazione del programma dell'iniziativa/attività dev'essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale ed è in facoltà di quest'ultima approvare (con o senza riserva) la variazione proposta.

#### Art. 7 – Patrocinio dell'Amministrazione Comunale

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale del particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico di iniziative/attività promosse da enti, associazioni e organizzazioni pubbliche o private. Tali iniziative/attività dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Zola Predosa", riportandone il logo in posizione centrale.

Le richieste di patrocinio dovranno essere indirizzate al Sindaco e riportare: contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, pervenendo almeno 60 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa o di inizio dell'attività.

Il patrocinio non oneroso è concesso direttamente dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale.

#### Art. 8 – Contributi per la promozione sportiva

L'Amministrazione Comunale assegna annualmente nel proprio bilancio una somma destinata al sostegno dell'associazionismo sportivo locale per la diffusione della pratica sportiva rivolta ai ragazzi residenti fino ai 18 anni d'età. La somma viene erogata alle società sportive in base ai seguenti criteri:

1. criteri generali per l'ammissione:

- a) s'intende per promozione sportiva la gestione di corsi ed attività organizzate con cadenze settimanali e di durata non inferiore a tre mesi gestite da personale qualificato ed in possesso di adeguata esperienza nel settore, ovvero in possesso di specifico titolo di studio o patentino rilasciato dagli organismi a ciò deputati;
- b) il numero degli iscritti al corso o all'attività non deve essere inferiore alle 10 unità;

2. criteri di suddivisione del fondo annuale:

- a) il 70% è da suddividere in quota pro capite sulla base del numero di ragazzi residenti iscritti alle società sportive nell'anno di riferimento (l'iscrizione dev'essere documentata con fotocopie dei tesserini o autocertificata dal legale rappresentante della società attraverso un elenco nominativo);
- b) il restante 30% del fondo è da suddividere come segue:
  - il 10% con una ripartizione proporzionale che tenga conto delle eventuali maggiori spese - rispetto ai costi degli spazi pubblici - sostenute dalle società sportive per l'utilizzo di strutture private in carenza di spazi pubblici;
  - il 10% con una ripartizione proporzionale che tenga conto del numero di ore in cui le società sportive hanno svolto gratuitamente attività di promozione a favore delle scuole all'interno dell'orario scolastico;

- il 10 % con una ripartizione proporzionale che tenga conto delle tariffe ridotte e/o agevolate praticate dalle società sportive a favore di ragazzi con disagio psichico, motorio o sociale (debitamente documentate nel bilancio);
  - c) i resti verranno ridistribuiti secondo i criteri di cui al precedente punto a);
3. vincolo di destinazione del fondo assegnato: il 50% della somma assegnata ad ogni società sportiva dovrà essere destinata ai seguenti scopi:
- a) riduzione delle tariffe applicate ai ragazzi per l'attività sportiva
  - b) fornitura gratuita ai ragazzi dell'equipaggiamento sportivo

#### Art. 9 - Modalità di concessione dei contributi

A ciascuna domanda l'Ufficio competente, in base a quanto disposto dall'art. 2, dà risposta entro 90 giorni dando comunicazione motivata dell'accoglimento o dell'eventuale diniego.

L'erogazione delle forme di sostegno di cui al presente Regolamento è disposta con apposito atto dalla Giunta Comunale o dal Direttore d'Area quando essa sia già prevista negli obiettivi di gestione approvati annualmente dalla Giunta Comunale. Nell'atto di concessione viene quantificata sia l'erogazione di natura finanziaria, sia l'eventuale utilità economica. E' escluso il pagamento continuativo di utenze da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### Art. 10 - Relazione finale e documentazione da presentare a consuntivo

A conclusione dell'iniziativa/attività il soggetto beneficiario del contributo deve presentare una relazione sull'iniziativa/attività svolta, accompagnata da dettagliato consuntivo delle spese e delle eventuali entrate.

L'entità del contributo può essere ridotta in relazione alle iniziative/attività effettivamente realizzate rispetto a quanto indicato nel progetto presentato ed approvato, nonché in relazione alle spese effettivamente sostenute rispetto a quanto previsto nel preventivo di spesa iniziale.

La concessione di un contributo economico « istituzionale » a sostegno degli obiettivi dell'Ente/Associazione e non previsto nel P.E.G. può essere determinato dalla Giunta Comunale con espresso provvedimento.

L'Amministrazione Comunale, in casi particolari, può stabilire di erogare fino al 50% del contributo ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione del progetto/programma ed il restante 50% a consuntivo.

#### Art. 11 – Altre forme di sostegno all'associazionismo

L'Amministrazione Comunale può prevedere altre forme di sostegno all'associazionismo attraverso risorse, materiali di consumo e attrezzature tecniche di proprietà comunale. Tali forme di sostegno dovranno essere richieste per iscritto ai Direttori d'Area competenti e da questi espressamente autorizzati.

In particolare, per le Associazioni con le quali l'Amministrazione Comunale ha in essere un rapporto di convenzione formalizzato:

- fotocopiatura di materiale cartaceo finalizzato alla pubblicità di iniziative/attività realizzate in collaborazione o con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;
- fornitura di buste con intestazione dell'Amministrazione Comunale per la spedizione di materiale informativo su iniziative/attività realizzate in collaborazione o con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;
- affrancatura postale per la spedizione di cui sopra;

- utilizzo della linea telefonica per contatti verso l'esterno finalizzati all'organizzazione e realizzazione di iniziative/attività realizzate in collaborazione o con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;

Tra le altre forme di sostegno all'associazionismo rientrano anche la concessione – mediante apposito provvedimento della Giunta Comunale – a titolo gratuito o a tariffa agevolata di sale o beni immobili per finalità rientranti negli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale.

## TITOLO II: INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI

### Art. 12 – Destinatari

Possono essere assistiti tutti i cittadini residenti nel Comune di Zola Predosa in condizioni economiche disagiate.

### Art. 13 – Tipologia delle provvidenze

1. Intervento ordinario: è finalizzato ad assicurare al soggetto un'erogazione di natura economica per raggiungere un minimo di sussistenza vitale. Quest'ultimo è stabilito in misura pari all'importo della pensione sociale individuale erogata dall'INPS.

La soglia del “minimo vitale” per il nucleo familiare viene determinata col seguente metodo scalare:

- a) nucleo formato da 1 sola persona: importo mensile determinato in misura pari alla pensione sociale
- b) nucleo formato da più persone: per il capo famiglia importo mensile determinato in misura pari alla pensione sociale, per il 2° membro importo mensile pari all'80% della pensione sociale, per il 3° membro importo mensile pari al 50% della pensione sociale, per il 4° membro e successivi importo mensile pari al 25% della pensione sociale.

Gli importi vengono determinati al netto di eventuali canoni d'affitto e alla determinazione del reddito concorrono anche eventuali contributi assistenziali erogati da altri Enti così come agevolazioni concesse sulle tariffe per l'utilizzo di servizi comunali.

2. Intervento straordinario: l'Amministrazione Comunale può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- a) necessità di carattere eccezionale di carattere assistenziale, laddove non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale
- b) sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute temporaneamente tali da non consentire un minimo di sussistenza per effetto di eventi gravi
- c) reinserimento nel tessuto sociale di emarginati

Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di intervento in alternativa al contributo economico.

### Art. 14 – Procedimento

L'apertura dell'istruttoria avviene su domanda diretta dell'interessato. La domanda dovrà essere corredata da apposita dichiarazione resa dall'interessato o, in alternativa, da appositi documenti certificativi tesi a documentare lo stato anagrafico, di famiglia, nonché economico (buste paga o certificati di pensione o cedolino per le pensioni ENPAS e rendite INAIL, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi – per chi è tenuto a redigerla – ricevuta d'affitto, certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età di lavoro).

Per interventi particolari, oltre alla suddetta documentazione va presentata quella relativa alle spese da effettuarsi o effettuate, oltre a qualsiasi altro dato si ritenga utile.

Per ogni intervento il Servizio comunale competente avvierà l'istruttoria consistente in:

- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente, anche mediante visita domiciliare;
- accertamento indiretto qualora risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e/o le risultanze dell'accertamento diretto e la condizione sociale che induttivamente si rileva;
- accertamento circa le condizioni socio-economiche degli eventuali parenti tenuti per legge agli alimenti;
- relazioni dell'assistente sociale competente con progetto circa il tipo di intervento o contributo contenente le indicazioni sulla situazione personale e familiare e sulle possibilità di coinvolgimento dei parenti obbligati del soggetto richiedente;

L'ufficio competente potrà procedere, ove lo ritenesse necessario, all'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti tramite gli uffici competenti.

#### Art. 15 – Motivi di esclusione

Sono motivi di esclusione da qualsiasi intervento a favore di persone in stato di bisogno le seguenti situazioni:

- a) superamento della soglia minima stabilita ;
- b) proprietà di beni immobili, salvo il caso di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abilitato dal nucleo stesso;
- c) esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 del C.C. nel testo vigente).

L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi del citato art. 433 e in grado di provvedervi esclude dalla fruizione degli interventi economici sia di carattere continuativo che straordinario. In tal caso il responsabile del procedimento ha l'obbligo di convocare tali persone e di informarle dei rispettivi obblighi di legge. Nel caso in cui gli obbligati si rifiutino o ritardino il proprio intervento, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad attivare le procedure previste dalla legge.

Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dall'Amministrazione Comunale con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati.

#### Art. 16 – Comunicazioni, verifiche e controlli

Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati entro 90 giorni motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo. Su tutti i contributi erogati in forma continuativa il Servizio comunale competente effettua verifiche periodiche che, nel caso di contributi concessi a tempo indeterminato, verranno effettuate almeno una volta all'anno al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente.

#### Art. 17 – Disciplina transitoria

La disciplina della tipologia di interventi di cui al presente Titolo II avrà effetto fino all'approvazione di apposito Regolamento nell'ambito del Distretto di Casalecchio di Reno, al quale il Comune di Zola Predosa appartiene.

TITOLO III:  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Albo dei beneficiari

E' istituito, ai sensi del D.P.R. n. 118/2000, l'Albo dei soggetti pubblici e privati beneficiari di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

L'Albo è aggiornato, con appositi elenchi annuali, entro il 31 marzo con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.

L'Albo e gli elenchi di cui al precedente capoverso sono inseriti sul sito Internet comunale al fine di consentirne l'accesso gratuito anche per via telematica.

Art. 19 – Rinvio normativo

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative in materia di associazionismo ed ordinamento contabile degli EE.LL..